SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 dicembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dei trasporti

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

Università di Bari

Università di Udine

Università di Catania

Università di Sassari

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

92G0531

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1992, N. 423.

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie dei concorsi per soli titoli».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 31 ottobre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1814):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della pubblica istruzione (JERVOLINO RUSSO), il 31 ottobre 1992.

Assegnato alla XI[a] commissione (Lavoro), in sede referente, il 31 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1992.

Esaminato dalla XI commissione il 10 novembre 1992; 1° dicembre 1992.

Esaminato in aula il 3 dicembre 1992 e approvato il 9 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 840):

Assegnato alla 7[a] commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, l'11 dicembre 1992, con pareri delle commissioni 1[a] e 5[a].

Esaminato dalla 1[a] commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 dicembre 1992.

Esaminato dalla 7[a] commissione il 16 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 1992.

92G0543

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 497.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1992, N. 426.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «in altri comuni», *sono inserite le seguenti:* «e province»;

al comma 3, dopo la parola: «sistemazione», *sono inserite le seguenti:* «e pulizia».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 747):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (FACCHIANO) il 5 novembre 1992.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 6 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 novembre 1992.

Esaminato dalla 13ª commissione il 19 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 26 novembre 1992 (atto n. 747/*A* - relatore sen. MONTRESORI).

Esaminato in aula e approvato il 3 dicembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1985):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 4 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 dicembre 1992.

Esaminato dalla VIII commissione il 9 dicembre 1992.

Esaminato in aula l'11 dicembre 1992 e approvato il 17 dicembre 1992.

92G0544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Trieste, a seguito delle dimissioni del presidente, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Trieste numero 13/4-16456/92/Gab. del 28 ottobre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Mario Marrosu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Trieste si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente in data 24 agosto 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 14 e 30 settembre e del 16, 19, 21, 22 e 23 ottobre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Trieste ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Trieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia nella persona dell'avv. Mario Marrosu.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6089

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Vercelli, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Vercelli numero 4204/13-3/Gab. del 3 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vercelli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Santo Corsaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vercelli — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Vercelli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vercelli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Santo Corsaro.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Grisolia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 4123/13.3/Gab. del 9 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 7 settembre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 28 e 30 ottobre e del 5 novembre 1992 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emanuela Greco.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Spilimbergo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Spilimbergo (Pordenone), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pordenone numero 10905/1235/Gab. del 24 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spilimbergo (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Larosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spilimbergo (Pordenone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 21 agosto 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 17, 18, 19 e 20 ottobre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pordenone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spilimbergo (Pordenone) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Larosa.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Luino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Luino (Varese), a seguito delle dimissioni di quattro assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 9551/13/Gab. dell'8 novembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luino (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pantaleo Zacheo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Luino (Varese) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi da quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti le sedute del 13 e 29 ottobre e del 6 novembre c.a. risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Luino, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luino (Varese) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pantaleo Zacheo.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Garda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Garda (Verona), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona numero 1078.13.12/Gab. del 14 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Garda (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfredo Galanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Garda (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal 1° comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Garda (Verona) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfredo Galanti.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Inverigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Inverigo (Como), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 2732/Gab. del 4 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Inverigo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Inverigo (Como) - al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da diciannove consiglieri.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Inverigo (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Corato (Bari), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bari n. 4171/13.2/Gab. del 20 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Nunziante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corato (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in data 16 ottobre 1990.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Nunziante.

Roma, 12 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lazzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lazzate (Milano), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.3/8803494/Gab. del 13 novembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lazzate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Nice Montanini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lazzate (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 5 novembre 1992.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lazzate (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Nice Montanini.

Roma, 12 dicembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A6097

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1992.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 recante: «Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1992 recante «Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile», ed in particolare l'art. 3 che disciplina la composizione del presente comitato;

Considerato che, in contrasto con quanto indicato nelle premesse del predetto decreto, per mero errore materiale è stata omessa nella elencazione dei componenti del comitato l'indicazione del rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del decreto sopraindicato;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 3 novembre 1992, viene rettificato all'art. 3, comma 1, nel modo seguente:

«Il comitato è composto, oltre che dal presidente, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal coordinatore dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile, dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal capo di stato maggiore della Difesa, dal direttore generale dei servizi di igiene pubblica del Ministero della sanità, dal direttore generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti, dal direttore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal direttore generale del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, dal capo dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, dal direttore generale dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) e dal presidente del comitato di volontariato di protezione civile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
FACCHIANO

92A6063

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1992.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e dall'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente «l'indicazione degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale»;

Visto l'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione degli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto ministeriale la determinazione delle modalità delle comunicazioni;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente l'integrazione con il numero di codice fiscale delle domande di iscrizione, delle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e di altri diritti reali di godimento e delle dichiarazioni di armatore concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto o quote di essi risultanti iscritte alla data del 31 dicembre 1991 nei registri tenuti dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, e che alla predetta data esplichino i loro effetti;

Considerato che si rende necessario determinare gli enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi che devono comunicare all'anagrafe tributaria dati e notizie concernenti iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché le modalità delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, devono comunicare i dati e le notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi.

Art. 2.

Le comunicazioni di cui all'art. 1 devono essere redatte in conformità dei modelli di cui agli allegati 1 (nota di accompagnamento) e 2 (modello di comunicazione) e devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa ai modelli cartacei, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 3.

Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, devono comunicare entro il 30 giugno 1994 i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui al precedente art. 1 relative a navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, iscritte alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti, redatte in conformità al modello di comunicazione di cui all'allegato 2 e con la nota di accompagnamento di cui all'allegato 1, anche nel caso in cui non sia avvenuta l'integrazione con il numero di codice fiscale delle predette iscrizioni, note di trascrizione e dichiarazioni.

Le predette comunicazioni possono essere eseguite, in alternativa ai modelli cartacei, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 3.

Art. 4.

Le comunicazioni di cui al presente decreto e le relative note di accompagnamento devono essere sottoscritte dal capo dell'ufficio o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso e devono essere indirizzate all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO 1

Al Ministero delle Finanze
Anagrafe Tributaria
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

IL SOTTOSCRITTO, PER CONTO DEL SOTTOINDICATO SOGGETTO:

DATI IDENTIFICATIVI		
DENOMINAZIONE (1)		
segue. DENOMINAZIONE	NUMERO DI CODICE FISCALE	NATURA ENTE (2)

SEDE		
C.A.P.	COMUNE	PROV. (Sigla)
VIA O PIAZZA		N. CIVICO

comunica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni o gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 6 dello stesso D.P.R. relativi all'anno 19 __ __

La presente comunicazione è costituita da (3) N. .... [1] modelli [2] nastri magnetici

DATA DI INVIO		
GG	MM	AA

FIRMA (4) --

PARTE RISERVATA AL CENTRO INFORMATIVO	Data ....N. Protocollo..............................

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.
Tutte le notizie vanno riportate sul modello senza alcuna abbreviazione.
1- Indicare l'esatta denominazione dell'ente che effettua la comunicazione;
2- Indicare la natura dell'ente in base alla seguente tabella:

ENTE	NATURA ENTE
REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE	61
UFFICI MARITTIMI	62
UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SEZIONE NAUTICA	63
CIRCOSCRIZIONI AEROPORTUALI	64

3- Indicare il numero di modelli o di nastri magnetici inviati e barrare la casella [1] per comunicazioni su modelli, o la casella [2] per comunicazioni su nastri magnetici.
4- La nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinamento dell'Ufficio o Ente: deve anche essere riportata la qualifica.

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Registri tenuti dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica

TIPO DI COMUNICAZIONE (1)		Codice Fiscale dell'Ente		Pagina	numero	di

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL NAVIGLIO

NAVE MAGGIORE		NAVE MINORE		GALLEGGIANTE	

UNITA' DA DIPORTO	IMBARCAZIONE o NAVE	A VELA		A VELA CON MOTORE AUSILIARIO	
		A MOTORE		FUORIBORDO	

Nome (eventuale)	ISCRIZIONE	SIGLA UFFICIO	NUMERO

ANNO DI COSTRUZIONE		DATA DI IMMATRICOLAZIONE		DATA DI PRIMA ISCRIZIONE	

POTENZA EFFETTIVA	HP	KW	LUNGHEZZA FUORI TUTTO	CM.	STAZZA LORDA	Tonnellate

DATI DEL PROPRIETARIO O DEL TITOLARE DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO, NONCHE' DELL'ARMATORE

N° SOGGETTO (2)	TITOLARITA' (3)	Codice Fiscale	DATA DI ACQUISIZIONE DEL DIRITTO		DATA CESSAZIONE O PERDITA DEL DIRITTO	

QUOTA DI PROPRIETA' (4)	ARMATORE (5)	Denominazione

ovvero Cognome	Nome

Comune o stato estero di nascita	Prov.	Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale: Comune	Prov.	C.A.P.

Via o Piazza	N. Civico

N° SOGGETTO (2)	TITOLARITA' (3)	Codice Fiscale	DATA DI ACQUISIZIONE DEL DIRITTO		DATA CESSAZIONE O PERDITA DEL DIRITTO	

QUOTA DI PROPRIETA' (4)	ARMATORE (5)	Denominazione

ovvero Cognome	Nome

Comune o stato estero di nascita	Prov.	Data di nascita

Domicilio fiscale o sede legale: Comune	Prov.	C.A.P.

Via o Piazza	N. Civico

1- TIPO DI COMUNICAZIONE: I = ISCRIZIONE, V = VARIAZIONE,
C = CANCELLAZIONE, X = ISCRIZIONI VALIDE AL 31-12-1991
2- N° SOGGETTO: NUMERO PROGRESSIVO DI COMUNICAZIONE IN CASO DI COMPROPRIETA'
3- TITOLARITA': 1 = PROPRIETA', 2 = NUDA PROPRIETA', 3 = USUFRUTTO E USO, 4 = ALTRO
4- QUOTA DI PROPRIETA' ESPRESSA IN CARATI
5- ARMATORE: BARRARE LA CASELLA
PER LE PERSONE NON FISICHE INDICARE SOLO LA DENOMINAZIONE ED IL DOMICILIO FISCALE. LE DATE VANNO ESPRESSE NELLA FORMA GG MM AA

FIRMA ______________________________

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ D'INVIO DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. *Avvertenze generali.*

Gli uffici marittimi e gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, devono comunicare i dati e le notizie relative alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi; tali dati possono essere trasmessi con modelli cartacei o mediante registrazione su supporti magnetici, secondo le specifiche di seguito esposte.

2. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplica copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— numero di tracce: 9;

— numero di caratteri per pollice: 1600/6250;

— tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;

— non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 260 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 126 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— numero di tracce: 18;

— numero di caratteri per pollice: 38.000;

— tipo di codifica: EBCDIC;

— non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 260 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 126 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";

— nome archivio: UFM;

— organizzazione sequenziale;

— tipo di codifica: ASCII;

— lunghezza del record: 183.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto può essere costituito da più di un volume; in ciasun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - Registri tenuti dagli uffici marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica.

Numero progressivo del volume: ....

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi): ....

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

— tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina): ....

— nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ....

— casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 260 caratteri:

— un record di testa del supporto;

— tanti record dettaglio quanti sono i soggetti stipulanti o deleganti;

— un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

— alfabetico (A);

— numerico (N);

— alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

4.1 *Descrizione del record di testa del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	Valore = 0
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente inviante	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Filler	AN	176	

4.2 *Descrizione del record dettaglio.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	Valore = 1
2	Tipo comunicazione	A	1	Valore = I (iscriz.) Valore = A (aggior.) Valore = C (cancel.) Valore = X (iscritti al 31-12-1991)

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL NAVIGLIO

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
3	Tipo nave	AN	1	Valore = A (navi maggiori) Valore = B (navi minori) Valore = C (galleggianti) Valore = D (unità da diporto)
4	Denominazione nave	AN	30	
5	Unità da diporto	AN	1	Valore = I (imbarcaz) Valore = N (navi)

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
6	Tipo unità	AN	1	Valore = V (a vela) Valore = A (a vela con motore ausiliario) Valore = M (a motore) Valore = F (fuoribordo)
7	Sigla ufficio di iscrizione	AN	6	
8	Numero di iscrizione	N	5	
9	Anno di costruzione	N	4	Nel formato AAAA
10	Data di immatricolazione	N	6	Nel formato.GGMMAA
11	Data di 1ª iscrizione	N	6	Nel formato GGMMAA
12	Potenza (HP)	N	6	
13	Potenza (KW)	N	6	
14	Lunghezza fuori tutto	N	6	Espressa in centimetri
15	Stazza lorda	N	6	Espressa in tonnellate

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL PROPRIETARIO O DEL TITOLARE DI ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO NONCHÉ DELL'ARMATORE DEL NAVIGLIO.

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
16	Titolarità	N	1	Valore = 1 (proprietà) Valore = 2 (nuda proprietà) Valore = 3 (usufrutto e uso) Valore = 4 (altro)
17	Codice fiscale	AN	16	
18	Cognome	A	24	
19	Nome	A	20	
20	Data di nascita	A	6	Nel formato GGMMAA
21	Luogo di nascita (comune o stato estero)	A	25	
22	Sigla automobilistica della provincia di nascita	A	2	Stato estero - EE
18*bis*	Denominazione o ragione sociale (in caso di società o ente)	AN	77	In alternativa ai campi da 18 a 22
23	Domicilio fiscale (comune)	A	25	
24	Provincia	A	2	
25	C.A.P.	N	5	
26	Quota di proprietà	AN	4	Va indicata in carati o in frazione di essi
27	Flag armatore	N	1	Valore = 1 se trattasi di armatore altrimenti indicare il valore = 0
28	Data acquisizione diritto	N	6	Nel formato GGMMAA
29	Data cessazione diritto	N	6	Nel formato GGMMAA
30	Filler	A	31	

4.3 *Descrizione del record di coda del supporto.*

Prog.	Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
1	Tipo record	N	1	Valore . 9
2	Progressivo volume	N	2	
3	Codice fiscale ente inviante	N	11	
4	Denominazione ente inviante	AN	70	
5	Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
6	Filler	A	167	

92A6073

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 1992.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 maggio 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale:

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1991), con il quale è stata disposta per il 1992 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1981, e non revisionate da oltre un quadriennio, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1986, e non revisionati da oltre un triennio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1993 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nel punto *d)*, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1993 o nel quadriennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg, quadricicli a motore: immatricolati, con targa dispari, per la prima volta entro il 31 dicembre 1990 ed anche se sottoposti a revisione nell'anno 1992 o precedenti. Sono esclusi dall'obbligo della revisione gli autoveicoli delle categorie in questione, con targa pari.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1993 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazioneai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 55 del testo unico citato nelle premesse, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 medesimo.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, ma le anormalità ed i difetti riscontrati siano comunque eliminabili mediante adeguati lavori di riparazione, il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per recarsi in officina nel corso della medesima giornata in cui è avvenuta la revisione, con le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in relazione alle anormalità ed ai difetti rilevati nel corso della revisione stessa.

3. Allorché il risultato della visita di revisione sia stato negativo, in quanto le anormalità ed i difetti riscontrati siano tali da compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, e non appaiano in alcun modo eliminabili, si procede alla revoca del documento di circolazione, ai sensi del comma 2), lettera *a)*, dell'art. 65 del codice della strada.

4. Nel caso in cui, avanzata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per opportune necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione, che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo che risulti posteriore a quella di scadenza del termine previsto, il veicolo stesso può continuare a circolare fino alla suddetta data di presentazione a visita e prova, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul documento di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile».

Roma, 19 dicembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A6099

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 dicembre 1992.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del Ministero in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'Agricoltura e del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto in data 30 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1992 e nel supplemento al Bollettino ufficiale del 31 agosto 1992, parte prima, con il quale il Ministero dell'agricoltua e delle foreste ha indetto, per i giorni 29 e 30 novembre 1992, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'Agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 4684/92 del 17 ottobre 1992, con la quale si rende nota la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri in ordine al rinvio di un anno — 28 e 29 novembre 1993 — delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, a modifica di quanto disposto con decreto ministeriale 30 luglio 1992, sono rinviate al 28 e 29 novembre 1993 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, 7 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6021

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive ad istituti ed organismi specializzati per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento ammministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1580 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi ad istituti ed organismi specializzati per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1580 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammesse a contributo le richieste presentate da istituti ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, quelli presentati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo) per la pubblicazione della rivista «Agricoltura e ricerca», dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da altri organismi specializzati.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto, previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri organismi specializzati fino al 70%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare *l'iter* procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto, organismo specializzato, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6071

DECRETO 15 dicembre 1992.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni contributive ad organismi specializzati per l'acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, nonché per l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento ammministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 10 luglio 1991, n. 201;

Vista la delibera adottata dal CIPE in data 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1595 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: «Contributi ad organismi specializzati per l'acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, nonché per l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche»;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al cap. 1595 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati per l'acquisizione e la diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e dei mezzi tecnici di produzione, nonché per l'effettuazione di analisi previsionali ed econometriche.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria,

prioritariamente, quelli presentati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo) da enti pubblici specializzati, nonché da altri organismi specializzati.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) istituti ed organismi specializzati senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;

c) altri istituti ed organismi specializzati fino al 70% ridotto al 60% nel caso in cui la spesa ammessa superi i 200 milioni di lire, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dell'istituto, dell'organismo, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

2. L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A6072

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 maggio 1992.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alla istituzione della facoltà di scienze ambientali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90, relativo, fra l'altro, all'istituzione del «secondo polo universitario a Napoli»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo universitario e sull'attuazione del piano quadriennale 1986-90 ed, in particolare, l'art. 10 della stessa;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991, con il quale è stata istituita la seconda Università di Napoli, costituita, tra l'altro, dalla facoltà di scienze ambientali;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 14 febbraio 1992, in merito all'istituzione della facoltà di scienze ambientali e ai titoli di laurea che la stessa può rilasciare;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella II dell'ordinamento didattico universitario, tramite l'inserimento della facoltà di scienze ambientali, che rilascia il diploma di laurea in scienze ambientali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle facoltà di cui alla tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la facoltà di scienze ambientali, che rilascia il diploma di laurea in scienze ambientali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1992
Registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 206

92A6052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 23 ottobre 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 13 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 50 dello statuto relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'area 10 (area delle scienze neurologiche) nel corso integrato di malattie del sistema nervoso, viene aggiunto l'insegnamento di «neuropsicologia clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 29 aprile 1992

Il rettore: VELLANI

92A6075

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese turistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 ottobre 1992

Il rettore

92A6076

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina del 23 aprile 1991;
senato accademico del 5 giugno 1991;
consiglio di amministrazione del 20 giugno 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 110 relativo alla scuola di specializzazione in oncologia viene inserito il «Capo VII» - Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, e i seguenti nuovi articoli:

Capo VII

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Art. 111. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Udine.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e

parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico, di fornire una preparazione pratica microbiologica specifica.

La scuola, in previsione della diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità in ambito microbiologico conseguibili al termine della scuola stessa, si articola nei seguenti indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 112. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il consiglio della scuola identifica e propone il numero massimo degli iscritti pari a due per ogni anno di corso.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Art. 113. - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia mediante strutture e personale afferenti alla cattedra di microbiologia dell'istituto di patologia sperimentale e clinica dell'Università degli studi di Udine.

Art. 114. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 115. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica:
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 116. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale;

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia;

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 117. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e in una attività didattica elettiva di ulteriori quattrocento ore a carattere tecnico-applicativo rivolta all'approfondimento del *curriculum* inerente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Art. 118. — La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato per il primo biennio, comune, e, successivamente, per i diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione e isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale	ore	150

Virologia (ore 100):

virologia speciale	»	100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia	»	20
protozoologia	»	30

Immunologia (ore 50):

immunologia	ore	50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia	ore	50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici	»	70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive	»	50
microbiologia clinica	»	200

Micologia (ore 30):

micologia speciale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica	ore	200
criteri generali per la terapia antimicrobica	»	50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali	»	100

Immunologia (ore 50):

sierologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente	ore	50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica	»	50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologie	»	50

Tecniche microbiologiche (ore 200):
tecniche batteriologiche . . . . ore 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):
microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):
dosaggi microbiologici » 20
tecniche virologiche . . . . » 100
tecniche micologiche » 30
tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):
microbiologia ambientale ed ecologia microbica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 119. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori di diagnostica: microbiologica, virologica, parassitologica e micologica. La frequenza avrà luogo presso gli istituti o dipartimenti cui afferiscono i docenti delle rispettive materie, i quali fanno parte del corpo insegnante della scuola. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Per le attività di tirocinio pratico, potrà essere considerata equipollente, per non più di 2/3 del periodo minimo, la frequenza presso altri istituti qualificati, purché autorizzata dalla direzione della scuola.

Art. 120. -- Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 121. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A6054

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 17 maggio 1991, del senato accademico del 27 maggio 1991, e del consiglio di amministrazione del 29 maggio 1991, concernenti il riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 4474/91 pos. 2 del 25 settembre 1992 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 17 settembre 1991;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico rispettivamente del 23 e 29 ottobre 1992 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e la limitazione ad un «numero massimo di sei iscritti per anno, per un totale di ventiquattro»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel capo V scuola di specializzazione in oftalmologia gli articoli 246 (ex 209) e 247 (ex 210) sono soppressi e sostituiti con:

Capo V

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 246 (ex 209). — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 247. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 248. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 249. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 250. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica oculare;

b) fisiopatologia della visione;

c) semeiotica oculare;

d) patologia e clinica oculare;

e) chirurgia oftalmologica.

Art. 251. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia ed istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare ed ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale oftalmologica.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 252. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza, nelle diverse aree, avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia ed istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare ed ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . ore 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia; infortunistica e medicina legale oftalmologica . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 253. — La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 31 ottobre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A6053

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia sono cassati e sostituiti dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

— È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia ed alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola prevede l'indirizzo unico di ortopedia e traumatologia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia con indirizzo in ortopedia e traumatologia generale.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di cinque iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) meccanica e biomatematica;

c) diagnostica;

d) medicina interna;

e) chirurgia generale;

f) ortopedia;

g) traumatologia;

h) tecnica operatoria;

i) medicina legale e delle assicurazioni.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:

tecniche operatorie.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente al settore formativo-professionale di ortopedia e traumatologia generale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione	»	40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia	»	80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° *Anno:*

Propedeutica (ore 40):

immunologia	ore	20
genetica medica	»	20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria	»	30
biomeccanica	»	40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini	»	50
anatomia e istologia patologica	»	30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia	»	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale	»	40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia	»	50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie	»	70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale	»	15
medicina delle assicurazioni	»	15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno:*

Medicina interna (ore 30):

neurologia	ore	30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale	»	40
chirurgia d'urgenza	»	50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia	»	50
deformità congenite	»	30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale	»	25
neurotraumatologia	»	25
traumatologia della colonna vertebrale	»	25
traumatologia degli arti	»	25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno:*

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare	ore	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza	»	40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	ore	60
patologia vertebrale	»	60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti	»	60
trattamento del politraumatizzato	»	40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno:*

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione	ore	60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia	»	50
chirurgia della mano	»	50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro	»	30
traumatologia della strada	»	30
traumatologia dello sport	»	30
traumatologia della mano	»	30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ortopedia generale, ortopedia infantile, fisiokinesiterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 19 novembre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A6055

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 31 ottobre 1992), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1992, n. 496** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244 ***(a)***, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

1-bis. *Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie dei concorsi per soli titoli.*

(a) Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 172/1991 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992) prevede che: «Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro validità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 8, è soppresso».

Il D.L. n. 357/1989 (sopracitato) reca norme in materia di reclutamento del personale della scuola. Il testo dell'art. 8, quale risulta a seguito della modifica apportata dal comma 1 sopratrascritto, è il seguente:

«Art. 8. 1. Le graduatorie di cui all'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione: alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.

9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze.

10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.

11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei conservatori e nelle accademie indicati nella domanda di supplenza».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A6078

Testo del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 24 dicembre 1992), **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1992, n. 497** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,

nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È assegnato alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75, 10 e 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo, Pisa, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e in altri comuni *e province* delle medesime regioni che saranno individauti con delibera della giunta regionale competente. da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel comune di Alghero.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente di ciascuna regione, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione *e pulizia* degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini.

Art. 1-*bis*.

1. *I benefici previsti dall'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre 1992 (a), pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili.*

(a) L'ordinanza n. 2307/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la «Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1992 nella regione Toscana».

Art. 2.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 *(a)*

(a) Il D.L. n. 428/1982 reca: «Misure urgenti per la protezione civile».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A6128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Eduardo Llosa Larrabure, ambasciatore della Repubblica del Perù, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gideon Nyamweya Nyaanga, ambasciatore della Repubblica del Kenya, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jacinto Jijoncaamano Barba, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rabindranath Permanand, ambasciatore di Trinidad e Tobago, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lossimian Mbailaou Naimbaye, ambasciatore della Repubblica del Ciad, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rashid Orlando Marville, ambasciatore delle Barbados, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 dicembre 1992 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. N'Tji Laico Traore, ambasciatore della Repubblica del Mali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

92A6044

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi».

Il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante: «Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1992.

92A6130

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'importazione e alla vendita dell'acqua minerale estera «Tre Cuori» in recipienti di polietilentereftalato

Con decreto ministeriale n. 2817 del 30 novembre 1992 sono state autorizzate l'importazione e la vendita in Italia dell'acqua minerale naturale estera «Tre Cuori» in recipienti di polietilentereftalato della capacità di 1,5 litri.

92A6059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti *il trattamento straordinario di integrazione salariale*

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1992 in favore di trecentocinquata dipendenti occupati presso lo stabilimento di Chieti Scalo per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitecne Italia, con sede e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1991 al 17 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.L.C. - Cooperativa artigiana lavorazione calzature, con sede e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1992 al 24 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kesser Sud, con sede in Lecce e stabilimento in Giovinazzo (Bari), per il periodo dal 26 settembre 1992 al 25 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Triulzi Ress, con sede in Saronnò (Varese) e stabilimento in Novate (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Blasio Brother's, con sede e stabilimento in Roccarainola (Napoli), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 20 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Proter antibiotici, con sede e stabilimento in Opera (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nova Pack, con sede e stabilimento in Novara, per il periodo dal 9 luglio 1992 all'8 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gieffegi, con sede e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 27 maggio 1992 al 26 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alca, con sede e stabilimento in Garbagnate Milanese, (Milano) per il periodo dal 23 aprile 1992 al 22 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria E. Portesi, con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Happy Fashion, con sede e stabilimento in Spello (Perugia), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Rosalba, con sede e unità in Paliano (Frosinone), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 20 luglio 1992 al 23 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore di settantadue lavoratori (non interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/91) dipendenti della S.p.a. Ducati Energia, con sede in Bologna, occupati presso gli stabilimenti di Bologna e Crespellano (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dall'11 maggio 1992 al 10 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore di trenta dipendenti dalla S.d.f. Val Michele e Bernardo Eredi, con sede in Forno Canavese (Torino), occupati presso l'unità di Forno Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore massime e a 20 ore minime settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 1° giugno 1992 al 31 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore di nove impiegati dipendenti dalla S.p.a. Edilit ed occupati presso lo stabilimento di Vigodarzere (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per otto impiegati e da 40 ore a 20 ore settimanali per un impiegato, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 28 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Palermo e impegnate nella realizzazione del raddoppio della circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefrondi - Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 al 27 dicembre 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria) e impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica, resisi disponibili dal 1° aprile 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.G.P. - Industria Grafica Piemontese, con sede e stabilimento in Trinità (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992, con esclusione dei lavoratori giornalisti a decorrere dal 9 marzo 1992.

Il trattamento di cui al precedente comma è prolungato sino al 30 dicembre 1992 con esclusione dei lavoratori giornalisti.

92A6060

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sirevi di Canaletti Ferdinando, Danisi Marcello, Didonna Vito, Introna Giuseppe, Introna Oronzo, Mancazzo Angelo e Mastrolonardo Michele - S.n.c.», con sede legale in Bari, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sarevi s.a.s. di Sarubbi Stefano & C.», con sede legale in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revim s.a.s. di Petroni Maria Agnese», con sede legale in Rieti, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «REV.CO S.a.s. di Carla Finezzo e C.», con sede legale in S. Giovanni Lupatoto (Verona) è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A6080

MINISTERO DEL TESORO

N. 245

Media dei titoli del 15 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 --
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,900
» » » 21- 4-1987/94	90,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,625
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,250
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,350
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 -
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,375
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,325
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,400
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,825
» » » » 1- 4-1988/93	100 - -
» » » » 1- 5-1988/93	100,450
» » » » 1- 6-1988/93	101
» » » » 18- 6-1986/93	99,400
» » » » 1- 7-1988/93	100,625
» » » » 17- 7-1986/93	99,200
» » » » 1- 8-1988/93	100,125
» » » » 19- 8-1986/93	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,950
» » » » 18- 9-1986/93	99,650
» » » » 1-10-1988/93	100 --
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	101,425
» » » » 18-11-1987/93	101,350
» » » » 19-12-1986/93	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	100,250
» » » » 1- 2-1989/94	99,925
» » » » 1- 3-1989/94	99,525
» » » » 15- 3-1989/94	99,500
» » » » 1- 4-1989/94	99,725
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	100 --
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	99,600
» » » » 1- 2-1985/95	99 —
» » » » 1- 3-1985/95	96,125
» » » » 1- 3-1990/95	98,125
» » » » 1- 4-1985/95	95,150
» » » » 1- 5-1985/95	95,025
» » » » 1- 5-1990/95	98,675
» » » » 1- 6-1985/95	94,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,275
» » » » 1- 7-1990/95	98,875
» » » » 1- 8-1985/95	95,425
» » » » 1- 9-1985/95	95,900
» » » » 1- 9-1990/95	97,900
» » » » 1-10-1985/95	97 —
» » » » 1-10-1990/95	98,025
» » » » 1-11-1985/95	99,150
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	100,425
» » » » 1-12-1990/95	99,650
» » » » 1- 1-1986/96	99 - -
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,925
» » » » 1- 1-1991/96	98,650
» » » » 1- 2-1986/96	98,150
» » » » 1- 2-1991/96	98,450
» » » » 1- 3-1986/96	96 —
» » » » 1- 4-1986/96	94,950
» » » » 1- 5-1986/96	94,350
» » » » 1- 6-1986/96	95,225
» » » » 1- 7-1986/96	95 - —

Titolo				Data	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	94,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,750
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,575
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,700
»	»	»	»	1- 8-1987/97	94,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 3-1991/98	94,725
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,650
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,900
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,700
»	»	»	»	1- 7-1991/98	95,800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	94,900
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94 —
»	»	»	»	1-10-1991/98	95 -
»	»	»	»	1-11-1991/98	95 -
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,925
»	»	»	»	1- 1-1992/99	95,700
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95 —
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,950
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,325
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,375

Titolo			Tasso	Data	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,575
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,325
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,925
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,875
»	»	»	12,50%	1 7-1990/94	98 -
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	96,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	96,600
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	94,875
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	94,925
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	94,750
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	95 -
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,900
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	96,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,300
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	93,975
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	93,900
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	93,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,600
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,900
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,700
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	93,425
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	93,475

Titolo				Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	99,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,925
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,925
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	103,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,625
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,925
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,875
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102,800
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,100
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	102,825
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,900
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M15122

N. 246

Media dei titoli del 16 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,925
» » » 21- 4-1987/94	90,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,550
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,275
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,300
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,950
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	96,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,475
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,400
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,350
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,425
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,325
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,700
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,875
» » » » 1- 4-1988/93	100,025
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	100,900
» » » » 18- 6-1986/93	99,300
» » » » 1- 7-1988/93	100,650
» » » » 17- 7-1986/93	99,250
» » » » 1- 8-1988/93	100,125
» » » » 19- 8-1986/93	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,975
» » » » 18- 9-1986/93	99,650
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	101,375
» » » » 18-11-1987/93	101,675
» » » » 19-12-1986/93	102,300
» » » » 1- 1-1989/94	100,225
» » » » 1- 2-1989/94	99,900
» » » » 1- 3-1989/94	99,600
» » » » 15- 3-1989/94	99,425
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,875
» » » » 1-10-1987/94	99,925
» » » » 1-11-1989/94	99,75
» » » » 1- 1-1990/95	99,550
» » » » 1- 2-1985/95	98,975
» » » » 1- 3-1985/95	96 —
» » » » 1- 3-1990/95	98 —
» » » » 1- 4-1985/95	95,200
» » » » 1- 5-1985/95	94,975
» » » » 1- 5-1990/95	98,575
» » » » 1- 6-1985/95	94,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,200
» » » » 1- 7-1990/95	98,800
» » » » 1- 8-1985/95	95,525
» » » » 1- 9-1985/95	95,800
» » » » 1- 9-1990/95	97,725
» » » » 1-10-1985/95	96,925
» » » » 1-10-1990/95	98,025
» » » » 1-11-1985/95	99,150
» » » » 1-11-1990/95	98,600
» » » » 1-12-1985/95	100,375
» » » » 1-12-1990/95	99,625
» » » » 1- 1-1986/96	98,875
» » » » 1- 1-1986/96	102,200
» » » » 1- 1-1991/96	98,675
» » » » 1- 2-1986/96	98,075
» » » » 1- 2-1991/96	98,275
» » » » 1- 3-1986/96	96 —
» » » » 1- 4-1986/96	94,875
» » » » 1- 5-1986/96	94,375
» » » » 1- 6-1986/96	95,375
» » » » 1- 7-1986/96	95,025

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	94.600
» » » »		1- 9-1986/96	95.100
» » » »		1-10-1986/96	95,650
» » » »		1-11-1986/96	98.050
» » » »		1-12-1986/96	100.175
» » » »		1- 1-1987/97	97.775
» » » »		1- 2-1987/97	96.025
» » » »		18- 2-1987/97	95,600
» » » »		1- 3-1987/97	94.550
» » » »		1- 4-1987/97	94,250
» » » »		1- 5-1987/97	94.250
» » » »		1- 6-1987/97	94,200
» » » »		1- 7-1987/97	93,775
» » » »		1- 8-1987/97	94,750
» » » »		1- 9-1987/97	95,575
» » » »		1- 3-1991/98	94,500
» » » »		1- 4-1991/98	95,250
» » » »		1- 5-1991/98	95,675
» » » »		1- 6-1991/98	96,250
» » » »		1- 7-1991/98	95.450
» » » »		1- 8-1991/98	94,375
» » » »		1- 9-1991/98	93,675
» » » »		1-10-1991/98	94,950
» » » »		1-11-1991/98	95,650
» » » »		1-12-1991/98	96,975
» » » »		1- 1-1992/99	95,375
» » » »		1- 2-1992/99	94,475
» » » »		1- 3-1992/99	94,425
» » » »		1- 4-1992/99	94,300
» » » »		1- 5-1992/99	94,900
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,475
» » »	12,50%	1-10-1993	98,425
» » »	12,50%	1-11-1993	98,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,450
» » »	12,50%	17-11-1993	98,575
» » »	12,50%	1-12-1993	98,500
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,125
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,875
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	96,550
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	94,575
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	94,400
» » »	12,00%	1-11-1991/96	94,725
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	94,250
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	94,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	96,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	95,850
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	95,900
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	93,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	93,450
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,775
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,150
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	92,775
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	92,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,850
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,275
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,600
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,800
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,200
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,225
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,150
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,700
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,775
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	100 —
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M16122

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Caserta. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 7 del supplemento straordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato sono apportate le seguenti rettifiche:

I comuni sotto elencati vanno considerati annullati:

CASAPESENNA a pagina 13;

CELLOLE a pagina 16;

FALCIANO DEL MASSICO a pagina 18;

SAN MARCO EVANGELISTA a pagina 30.

92A6083

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 4 dicembre 1992 concernente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 10 dicembre 1992)

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Per il 15 *novembre* 1992 è disposta l'emissione...», si legga: «Per il 15 *dicembre* 1992 è disposta l'emissione...».

92A6137

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200